

Dal Vaticano, 21 GIU. 2004

Giovanni Malizia
P. GIOVANNI MALIZIA
Ufficiale della Segreteria di Stato
Affari Generali



della Fondazione di culto e di religione "Sacra Famiglia di Nazareth" detta "Villa Nazareth" eretta con Chirografo del Santo Padre Giovanni XXIII del 13 gennaio 1963, aggiornato con disposizioni dell'Em.mo Signor Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, con lettere n. 1220/94/RS del 22 febbraio 1994 e n. 559.049 (Sezione Affari Generali) del 28 maggio 2004

Titolo I - Norme e sede giuridica, fine e criteri di attività

Articolo 1

La Fondazione di culto e di religione "Sacra Famiglia di Nazareth", sorta con il nome di "Villa Nazareth" nel 1945 ad iniziativa del Cardinale Domenico Tardini, ha sede nella Città del Vaticano.

Articolo 2

La Fondazione ha lo scopo di raccogliere intorno alla Sacra famiglia di Nazareth, venerata quale patrona in una Cappella espressamente ideata come centro ispiratore della Fondazione medesima, bambini e giovani intellettualmente dotati, le cui famiglie non siano in grado di provvedervi direttamente, per offrire loro una accurata e profonda educazione cristiana accompagnata da adeguata istruzione, ed ottenere, anche con un coscienzioso vaglio dei migliori, esemplare testimonianza nella vita familiare e sociale, nella realizzazione della propria vocazione apostolica, culturale e professionale.

I criteri per l'ammissione e la dimissione degli assistiti, i corsi di studi da seguire, ed in genere gli indirizzi culturali, sono fissati dal Consiglio di Amministrazione, come norme generali o particolari, ispirandosi essenzialmente al concetto che la cultura umanistica, ricca e ben equilibrata, particolarmente sensibile al gusto del buono e del bello, appare la più consona per i fini religiosi e sociali di apostolato che la Fondazione si prefigge.

Articolo 3

I bambini ed i giovani saranno ospitati, educati ed istruiti a titolo sostanzialmente gratuito in una comunità a carattere familiare la quale, in stretto legame reciproco, con gli educatori e i benefattori:

- integri e consolidi il vincolo naturale e religioso di amore e di dedizione reciproco fra loro e le loro famiglie;
- nel rispetto della libertà li orienti ad un serio impegno di spiritualità e li sostenga nello sviluppo della loro vocazione personale;
- li formi al sentimento di responsabilità e di servizio verso gli altri componenti della comunità;
- li aiuti a sentirsi membri consapevoli ed operosi della comunità ecclesiastica e sociale, dando l'apporto della loro formazione culturale per una testimonianza cristiana nella vita privata e pubblica, e per un servizio dei giovani, dei poveri e dei sofferenti.

Gli alunni i quali dimostrassero una vocazione ecclesiastica o religiosa saranno indirizzati, a cura della Fondazione, ad un seminario o ad un noviziato di loro scelta.

La Fondazione si adopererà per mantenere i legami con gli ex-alunni e i benefattori.



La Fondazione, prendendo atto che l'Associazione "Comunità Domenico Tardini", la quale è nata a Villa Nazareth ad opera di persone che ne hanno condiviso le finalità e gli impegni educativi e vi promuove dal 1983 le attività di formazione cristiana, educazione ed assistenza ispirate all'idea del Fondatore, è stata riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici come Associazione pubblica di fedeli, in data 24 maggio 2004, a norma del can. 312 § 1,1 C.I.C., mediante il presente Statuto stabilisce una integrazione istituzionale tra la Fondazione e la medesima Associazione.

Titolo II - Patrimonio, rendita, entrate

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da immobili, impianti fissi, arredamenti, beni immobili, beni mobili, titoli e depositi bancari.

L'elenco dei beni immobili e mobili, dei titoli di Stato, dei depositi bancari è depositato presso la Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Per il conseguimento del proprio fine la Fondazione disporrà delle rendite del patrimonio, di cui all'art. 4, e di ogni altro provento, come da contributi, offerte ed elargizioni varie.

Titolo III – Organi

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:


- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- i Sindaci

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

- Cinque sono nominati dalla Santa Sede, e cioè: il Presidente della Fondazione, preferibilmente un Prelato, a norma dell'art. 16 del presente statuto; egli presiede anche il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo. Gli altri quattro membri sono nominati preferibilmente tra le persone indicate dall'Associazione "Comunità Domenico Tardini" aventi competenza specifica in materia, rispettivamente, di apostolato dei laici, di problemi educativi, di assistenza e di amministrazione.
- Il sesto membro è nominato dal Presidente, tra i benefattori della Fondazione.
- Il settimo è cooptato dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione deve avere la piena capacità giuridica, secondo la propria legge nazionale.



Articolo 8

Il Presidente rimane in carica a tempo indeterminato; per giusti motivi può rinunciare all'incarico od essere sostituito dalla Santa Sede.

Gli altri sei membri del Consiglio di Amministrazione ricevono l'incarico per il periodo di cinque anni; tuttavia rimangono in carica, con pienezza di poteri, finché, non siano sostituiti.

Il membro cooptato rimane in carica per lo stesso periodo.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo della Fondazione. In particolare:

- a) esamina e approva i regolamenti generali e le loro eventuali modificazioni, anche di propria iniziativa;
- b) determina le norme ed i criteri generali per la applicazione dello statuto e dei regolamenti;
- c) definisce lo stato giuridico ed economico del personale direttivo e subalterno;
- d) esamina ed approva i bilanci preventivi e consuntivi, che si riferiscono al periodo dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 settembre di quello successivo; dispone il modo di utilizzazione dei proventi; controlla l'amministrazione del patrimonio;
- e) delibera sui realizzi, impieghi e reimpieghi di capitale;
- f) delibera su transazioni e compromessi in arbitrii;
- g) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente e dal Comitato Direttivo, anche se di competenza di questi.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel mese di giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e nel mese di dicembre per l'approvazione del consuntivo, nonché, ogni qualvolta il Presidente, od almeno un terzo dei suoi componenti ne ravvisino l'opportunità.

Le sue riunioni sono sempre indette dal Presidente con avviso da spedire almeno cinque giorni prima, salvo casi di assoluta urgenza.

Articolo 11

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, ed a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Per le deliberazioni relative ad alienazioni di immobili, od a proposte di modificazioni dello statuto, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Articolo 12

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive, decadono dall'incarico. Dell'avvenuta decadenza, come di ogni altra vacanza, di quelli nominati dalla Santa Sede, il Presidente dà comunicazione alla medesima. Dopo due mesi dalla comunicazione di decadenza o di vacanza, qualora non sia stato provveduto alla sostituzione, i rimasti in carica vi provvedono in via provvisoria, fino alla nomina da parte della Santa Sede.



Articolo 13

Il Comitato Direttivo è composto:

- dal Presidente;
- da un competente in problemi educativi e da un esperto in materie amministrative, nominati dal Consiglio di Amministrazione per il periodo della sua durata in carica, e riconfermabili.

Articolo 14

Il Comitato Direttivo ha il duplice compito di mandare ad esecuzione le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di provvedere direttamente a reggere, dirigere ed amministrare la Fondazione. In particolare, cura:

- a) la redazione di proposte di regolamenti generali e di loro modificazioni;
- b) la redazione di eventuali altri regolamenti;
- c) la redazione di bilanci preventivo e consuntivo, con annesse relazioni sull'attività concreta dell'Ente e sulle prospettive future;
- d) l'ammissione e la dimissione degli alunni dell'Istituto;
- e) l'assunzione o il licenziamento dei dipendenti e l'alta vigilanza del loro operato;
- f) l'amministrazione ordinaria della Fondazione e del suo patrimonio;
- g) la raccolta dei contributi, delle offerte e di ogni altro provento;
- h) l'erogazione delle spese;
- i) le azioni giuridiche attive e passive a mezzo dei legali ed altri esperti che nominerà, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Comitato direttivo si riunisce di norma con frequenza mensile e, comunque, tutte le volte che la sua convocazione sia giudicata opportuna dal Presidente, che lo convoca e lo presiede. Le convocazioni non sono soggette ad alcuna formalità.

Articolo 16

Il Presidente della Fondazione, che dovrà essere Presidente anche dell'Associazione "Comunità Domenico Tardini", è nominato dalla Segreteria di Stato, sentito il Pontificio Consiglio per i Laici, su proposta di una terna di nomi presentati dal Consiglio della medesima Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione in tutti i rapporti anche con gli Enti pubblici e privati; egli ha il potere statutario di compiere in nome e per conto della Fondazione qualsiasi operazione di riscossione o di pagamento presso ogni persona od Ente, compresi l'Istituto Opere di Religione e, all'estero, le Amministrazioni statali, del debito pubblico e postali, le Casse ed Istituti finanziari speciali, senza limitazione di somma o di valore, e senza che occorra alcuna generale o particolare autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Direttivo.

Egli può delegare questo potere di rappresentanza ad uno o più persone, congiuntamente o disgiuntamente, per singole materie, anche a tempo indeterminato.

Articolo 17

Il Presidente ha il compito particolare di vigilare sul mantenimento dei fini della Fondazione di cui al presente Statuto.



Articolo 18

Il Consiglio Sindacale è composto da tre membri effettivi, nominati dalla Santa Sede, la quale nomina anche due sindaci supplenti.

I sindaci, sia collegialmente sia individualmente, controllano l'amministrazione dell'Ente, la regolare tenuta della contabilità e l'osservanza del presente Statuto; esaminano il bilancio e ne riferiscono al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione collegiale o relazioni individuali.

Titolo IV - I Benefattori

Articolo 19

Sono Benefattori della Fondazione coloro i quali contribuiscono al conseguimento dei fini di essa.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Presidente della Fondazione sarà, finché viva o rinunci, Sua Eminenza il Signor Cardinale Achille Silvestrini.

Articolo 21

Per l'attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può, con apposita convenzione e per un periodo di tempo di volta in volta determinato, delegare parte dei poteri suoi e del Comitato Direttivo ad un Ente o Istituto religioso, la costituzione del quale sia diretta all'educazione, istruzione ed elevazione morale dei bambini e dei giovani.

Articolo 22

Non sono ammesse né la modificazione degli scopi dell'Ente, né la sua fusione con altri Enti: per espressa volontà del Fondatore, qualora per qualsiasi motivo la Fondazione non potesse più conseguire i suoi fini, essa verrà estinta ed i suoi beni saranno devoluti al Pontificio Seminario Romano Minore di Roma.